

	INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI GIOCHI LECITI presso esercizi non in possesso di Autorizzazione ex artt.86 o 88 TULPS R.D. 18/6/1931 n.773- SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'	AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI OTRANTO
--	---	--

- ☐ **PRIMA INSTALLAZIONE** (non esistono altri apparecchi / giochi nell'esercizio)
- ☐ **LA PRESENTE DIA ANNULLA E SOSTITUISCE LA DIA O AUTORIZZAZIONE PRESENTATA/RILASCIATA IL _____ Prot. n. _____**
 (da barrare in caso di variazione del numero degli apparecchi da gioco, superficie, rappresentanti della società - allegare vecchia Autorizzazione o D.I.A.)

dati relativi al soggetto

Il sottoscritto (in caso di ulteriori persone aventi titolo allegare i dati come qui di seguito indicati)

Cognome _____ **Nome** _____

data di nascita ____/____/____ luogo di nascita _____ (prov. ____)

cittadinanza italiana ovvero _____

Codice

Fiscale _____

(*obbligatorio ai sensi della legge 311/2004)

residenza: Comune di _____ CAP _____ (prov. ____)

via/p.zza _____ n. _____

Tel. _____ cell. _____ Fax _____

E-mail _____@_____ [] barrare se certificata

dati relativi all'impresa

[] Titolare della impresa individuale

[] Legale rappresentante della Società

[] Proprietario/comproprietario

[] Affittuario

[] Presidente _____

[] _____

C.Fisc. _____

P.IVA _____

(obbligatorio ai sensi della legge 311/2004)

denominazione o ragione sociale _____

con sede legale ovvero [] amministrativa nel Comune di _____ (prov. ____)

via/p.zza _____ n. _____ CAP _____

Tel. _____ Fax _____ E-mail _____@_____ []

(barrare se certificata)

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____ al n. _____

Iscrizione al Tribunale di _____ al n. _____ (se previsto)

SEDE OPERATIVA

Via _____ n. _____

Superficie di vendita mq. _____ Superficie complessiva _____

Intestatario di autorizzazione / D.I.A. n. _____ del _____
per attività di:

☐ circolo privato (senza somministrazione)

☐ esercizi commerciali

☐ esercizi pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma dell'art. 86 T.U.L.P.S. o di cui all'art. 88 T.U.L.P.S.

(specificare)

SEGNALA, A FAR DATA DAL _____, L'INIZIO DELL'ATTIVITA'
ai sensi e per gli effetti della l.122/10

L'installazione e la messa in esercizio dei seguenti apparecchi idonei al gioco lecito :

☐ n° _____ apparecchi art.110 comma 6 TULPS

☐ n° _____ apparecchi art.110 comma 7 lettera a) TULPS

☐ n° _____ apparecchi art.110 comma 7 lettera c) TULPS

☐ n° _____ altri giochi meccanici esenti da nulla osta AAMS (calciobalilla, biliardo, ping-pong, freccette, flipper, juke-box) e precisamente _____

☐ giochi di società (scacchi e simili)

☐ giochi a carte e da tavolo

☐ altro (specificare) _____

ATTENZIONE:

- L'installazione di giochi deve avvenire all'interno di una attività principale. Qualora i giochi siano installati in locali con accesso separato dall'esterno l'attività potrebbe configurarsi come sala giochi e pertanto vi invitiamo a contattare il Comune per ogni ulteriore informazione.
- Gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6), del TULPS non possono in alcun caso essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.
- In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali od aree destinate alle attività degli esercizi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto 27 ottobre 2003 Ministero dell'Economia e delle Finanze
- La descrizione dei giochi leciti e degli apparecchi da gioco ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S., ed il numero massimo di apparecchi installabili è riportato in dettaglio **nell'allegato A e B**

DICHIARA

ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso DPR e la decadenza dai benefici conseguenti

- Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale che impediscano ai sensi della normativa vigente l'esercizio dell'attività (artt.11,12, 92 e 131 del TULPS R.D. 18/06/1931 n°773);
- Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31.5.1965 n°575 e successive modifiche;
- Di essere a conoscenza di quanto previsto dalla vigente normativa in merito all'attività di installazione e gestione dei giochi;
- Di essere a conoscenza del Decreto interdirettoriale 27/10/2003 recante "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art.110 comma 6 (R.D. 773/1931) che possono essere installati presso esercizi pubblici.." (allegato B);
- Di essere consapevole dei limiti stabiliti dal Decreto 18.01.2007 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE che individua il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. e delle prescrizioni per l'installazione degli apparecchi (allegato B);
- Di essere a conoscenza che nei locali deve essere ben esposta la TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI vidimata dal Sindaco o suo delegato;
- Di essere a conoscenza che gli apparecchi o congegni di cui al comma 6 e 7 non possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
- Di essere a conoscenza che l'ingresso, l'utilizzo e la permanenza nell'area riservata ad apparecchi e congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18;
- di essere in regola con i pagamenti dovuti ai Monopoli di Stato;
- che gli apparecchi da trattenimento oggetto di denuncia ovvero installati sono conformi alle disposizioni di cui agli artt.86 e 110 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e dell'art. 38 della Legge 388/2000 e ss.mm.ii. e dei Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11/3/2003 e 10/4/2003 ovvero sono in possesso di regolare nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Finanziaria (AAMS);
- che l'attività è esercitata nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 9.1.89, n° 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche), dalle norme che regolano la destinazione d'uso dei locali, da quelle vigenti in materia igienico-sanitaria, urbanistica ed edilizia, prevenzione incendi e da quelle riguardanti l'agibilità dei locali;
- di essere consapevole che la presente denuncia di inizio attività può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento per abuso da parte della persona autorizzata, per motivi di ordine pubblico e per inosservanza delle prescrizioni cui la stessa è vincolata (articoli 9 e 10 del TULPS).

CHIEDE

contestualmente il rilascio della **TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI** che dovrà essere obbligatoriamente esposta all'interno dell'esercizio.

Allega:

- [] fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- [] planimetria dei locali in scala 1:100 a firma di tecnico abilitato con indicazione e posizione delle attrezzature ed arredi;
- [] Visura aggiornata di iscrizione al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di data non anteriore a 6 mesi;
- [] autocertificazione antimafia e requisiti morali dei soci (in caso di società);
- [] _____

_____ li _____

L' interessato

N.B. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa all'Amministrazione competente.

Entro 60 giorni dal ricevimento, l'Amministrazione verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti e dispone, ove occorra, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, con provvedimento motivato e notificato all'interessato entro il medesimo termine.

LA SEGNALAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA IN DUPLICE COPIA AL COMUNE. UNA COPIA SARA' TRATTENUTA DALL'INTERESSATO COME RICEVUTA.

Allegato A

Descrizione dei giochi leciti e degli apparecchi da gioco, ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S.,

Comma 6

- lett. a): quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
- lett. a/bis): con provvedimento del Ministero dell'Economia e Finanze - AAMS può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera "a";
- lett. b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
 - 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita,
 - 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
 - 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
 - 4) le specifiche di immutabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
 - 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
 - 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

- **Attenzione: (comma 8) l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.**

Comma 7 lettera A

apparecchi e congegni elettromeccanici privi di monitor attraverso il quale il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita

Comma 7 lettera C

quelli, basati sulla abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

Allegato B

QUADRO RIASSUNTIVO RELATIVO AL NUMERO DEI GIOCHI INSTALLABILI

- **bar e circoli con somministrazione di sole bevande:** 1 apparecchio di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS ogni 15 mq di superficie destinata alla somministrazione. Fino a 50 mq di superficie il numero dei giochi non può essere superiore a 2, elevabile di 1 unità per ogni ulteriore 50 mq, fino ad un numero massimo di 4; **(1) (2) (5)**
- **ristoranti, circoli con somministrazione soli pasti o senza alcuna somministrazione e esercizi commerciali (rivendite di tabacchi ed altre attività non elencate nel presente quadro riassuntivo):** 1 apparecchio di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS ogni 30 mq di superficie destinata alla somministrazione. Fino a 100 mq il numero dei giochi non può essere superiore a 2 elevabile di 1 unità ogni ulteriori 100 mq, fino ad un numero massimo di 4; **(1) (2) (5)**
- **stabilimenti balneari:** 1 apparecchio di cui al comma 6 ogni dell'art. 110 del TULPS 1000 mq di superficie di concessione demaniale. Fino a 2500 mq di superficie il numero non può essere superiore a 2 elevabile di 1 unità per ogni ulteriore 2500 mq, fino ad un numero massimo di 4; **(1) (2) (5)**
- **alberghi ed esercizi assimilabili:** 1 apparecchio di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS ogni 20 camere. Fino a 100 camere il numero non può essere superiore a 4, elevabile di 1 unità ogni ulteriore 100 camere. Fino ad un numero massimo di 6; **(1) (4) (5)**
- **esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del TULPS (per quanti siano ancora in vigore):** 1 apparecchio del comma 6 dell'art. 110 del TULPS ogni 15 mq di superficie. Fino a 50 mq di superficie del locale il numero non può essere superiore a 2, elevabile di 1 unità per ogni ulteriore 50 mq, fino ad un massimo di 4; **(1) (2) (5).**
- **agenzie di raccolta delle scommesse ed altri punti di vendita (agenzie ippiche e simili) aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici :** 1 apparecchio di cui ai commi 6 o 7 del TULPS ogni 5 mq dell'area di vendita, fino ad un massimo di 24 apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 40 metri quadrati è comunque possibile installare fino ad 8 apparecchi; **(5) (4)**
- **sale bingo** è installabile un apparecchio di cui ai commi 6 o 7 dell'art. 110 del TULPS ogni 20 metri quadrati dell'area di vendita, fino ad un massimo di 75 apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 600 mq. è possibile comunque installare fino a 30 apparecchi; **(5) (6) (4)**
- **sale pubbliche da gioco** è installabile 1 apparecchio di cui al comma 6 o 7 del TULPS ogni 5 mq dell'area di vendita **(3) (5) (4)(1)** intendendo per tali sia esercizi adibiti esclusivamente a tale attività, sia locali facenti parte di altre attività ma allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box.

NOTE :

- (1)** In questi esercizi deve essere presente almeno un altro gioco diverso da quelli previsti all'art. 110 commi 6 del TULPS.
- (2)** In questi esercizi gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110 commi 6 del TULPS devono essere debitamente distanziati (a seconda delle dimensioni del locale).
- (3)** Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco comunque non può superare il doppio del numero di apparecchi da trattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita.
- (4)** I giochi di cui all'art. 110 commi 6 debbono essere posti in spazi appositamente dedicati.
- (5)** l'ingresso e la permanenza nelle aree nelle quali vi sono giochi che consentono vincite di denaro è vietato l'ingresso ai minori di anni 18. Il punto vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.
- (6)** gli apparecchi da trattenimento sono collocati in locali separati da quelli nei quali si svolge il gioco.
- Nei suddetti esercizi qualora la superficie del locale sia inferiore a quella prevista per l'installazione di 1

gioco potrà essere installato ugualmente un solo gioco.

- In caso di attività inerenti lo stesso locale si applicano i limiti numerici previsti per l'attività prevalente.
- Gli apparecchi di cui ai commi 6 dell'art. 110 del TULPS non possono essere installati negli esercizi che si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole, pertinenze di luoghi di culto.
- In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi all'esterno dei locali o delle aree oggetto dell'autorizzazione.